

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO** e **LEGGIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Modifica della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone vuole essere un correttivo della situazione di squilibrio determinatasi tra il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Questa legge, infatti, attribuisce alle varie categorie del personale del Corpo particolari benefici, concretantisi nell'avanzamento al grado superiore, col verificarsi di determinate condizioni.

Esclude, però, in tali casi, la possibilità, per il personale che ne abbia fruito, di beneficiare del vantaggio della pensione commisurata al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento a riposo, vantaggio attribuito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato con legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Tale esclusione, prevista appunto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, nega ai non molti, in atto, appartenenti al Corpo, che nelle file delle Forze armate dello Stato o nelle formazioni partigiane parteciparono alla seconda guerra mondiale, l'attri-

buzione del giusto riconoscimento del loro sacrificio e della loro attività che lo Stato ha ritenuto legittimo e doveroso concedere ai combattenti di tale guerra e, cioè, la possibilità, come detto, di ottenere la pensione del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della collocazione in quiescenza.

Per correggere tale situazione, appare evidente l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 della citata legge n. 496 del 1974.

La soppressione di tale articolo non solo reintegrerebbe in pieno il pensiero del legislatore che, con legge in favore dei combattenti, intese attribuire agli stessi un beneficio in aggiunta agli altri eventualmente concessi dalle normali leggi, ma rappresenterebbe un riconoscimento — sia pure tardivo e concesso solo all'atto del collocamento in quiescenza — dato come compensazione della eccessiva lentezza nella progressione di carriera alla quale, non certo per loro demerito, dovettero sottostare, al contrario dei giovani, da pochi anni entrati nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali, per virtù delle leggi che ora la disciplinano, hanno prospettive molto più rapide di avanzamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 9 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I benefici previsti dalla citata legge si aggiungono a quelli già concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con legge 9 ottobre 1971, numero 824.